

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

l'Agenzia per la Coesione Territoriale

il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

le Autorità di Gestione dei Programmi Operativi 2014-2020

e

le Autorità Ambientali

per promuovere e assicurare l'integrazione ambientale e gli obiettivi di sviluppo sostenibile nei programmi operativi del ciclo di Programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e del Fondo Sviluppo e Coesione, individuando i contenuti essenziali della funzione di integrazione ambientale e gli impegni dei diversi soggetti coinvolti nella governance dei programmi

- VISTA** la Comunicazione della Commissione Europea “Europa 2020” concernente la strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (COM(2010) 2020 del 03/03/2010) finalizzata a conseguire elevati livelli di occupazione, produttività e coesione sociale in un quadro di sostenibilità;
- VISTA** la Comunicazione della Commissione COM (2011) 21 con la quale, nell'ambito della strategia Europa 2020, è stata avviata l'iniziativa faro per *Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse* al fine di promuovere il passaggio ad un'economia efficiente nell'uso delle risorse e a basse emissioni di carbonio per realizzare una crescita sostenibile e considerata la successiva Comunicazione della Commissione COM (2011) 571 con la quale è stata definita una Tabella di marcia e sono stati specificati obiettivi e modalità operative;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- VISTO** in particolare l'articolo 8 del Regolamento di cui al punto precedente che stabilisce che *“gli obiettivi dei fondi SIE sono perseguiti in linea con il principio dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, conformemente all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1, TFUE, tenendo conto del principio "chi inquina paga"”*.
- VISTO** l'Allegato I del richiamato Regolamento n. 1303/2013, recante elementi del QSC, relativi alla coerenza con le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione, ai meccanismi di coordinamento tra i Fondi del QSC con altre politiche e altri strumenti pertinenti dell'Unione, in linea con gli obiettivi principali della strategia per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto delle principali sfide territoriali e degli specifici contesti nazionali, regionali e locali;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo a disposizioni specifiche concernenti il Fondo europeo di sviluppo regionale e l'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”, e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento n. 1698/2005 del Consiglio;
- VISTO** il Regolamento (UE) N. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- VISTO** il documento «*Position Paper*» dei servizi della Commissione sulla preparazione dell'«Accordo di partenariato e dei programmi in Italia per il periodo 2014-2020» Rif. Ares (2012) 1326063 del 9 novembre 2012 che illustra le sfide specifiche e presenta i pareri preliminari dei Servizi della Commissione sulle principali priorità di finanziamento in Italia per favorire una spesa pubblica volta a promuovere la crescita;
- VISTA** la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), in relazione a quanto previsto per il Fondo Sviluppo e Coesione;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 18 del 18 aprile 2014, di approvazione a livello nazionale della proposta di “Accordo di partenariato” 2014-2020 di cui al Capo II, artt.14, 15, 16 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nella quale in particolare per le fasi di negoziazione formale e di attuazione dell'Accordo viene disposto, al punto 9, “... *coinvolgimento del Ministero dell'ambiente nelle fasi attuative dell'Accordo, a presidio delle politiche ambientali...*”;
- VISTA** la Decisione della Commissione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 con la quale è stato approvato l'Accordo di Partenariato con l'Italia nel quale è definita la strategia, le priorità, i risultati attesi e le modalità di impiego dei fondi strutturali per il periodo 2014-2020;
- VISTO** in particolare il paragrafo 1.5.3. “Sviluppo sostenibile” del suddetto Accordo di partenariato che cita “*gli obiettivi di sostenibilità ambientale sono perseguiti attraverso: il rafforzamento delle strutture tecniche e amministrative delle amministrazioni titolari di programma; il presidio della Rete delle Autorità ambientali e della programmazione, strumento efficace per dare seguito agli indirizzi posti dalla Strategia “Europa 2020”; il rafforzamento dei processi di valutazione ambientale. La Rete viene concepita come sede in cui mettere a sistema le esperienze realizzate, amplificando la portata dei risultati raggiunti con attività di disseminazione e benchmarking; essa collabora anche con la Rete Rurale nazionale, che accompagna e integra tutte le attività legate allo sviluppo delle aree rurali. La Rete delle Autorità ambientali e della programmazione sarà rafforzata e la sua azione resa più efficace attraverso un potenziamento delle strutture tecniche e amministrative*”
- VISTA** la Legge 11 agosto 2014, n. 116 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante “*disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria*” che stabilisce al comma 4 –bis: “*Ai fini dell'accelerazione della spesa e della semplificazione delle procedure, le Autorità Ambientali componenti la rete nazionale cooperano sistematicamente con i soggetti responsabili delle politiche di coesione per il rispetto dei principi di sostenibilità ambientale nella programmazione, realizzazione e monitoraggio degli interventi*”;
- VISTA** la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), in relazione a quanto previsto per il Fondo Sviluppo e Coesione;
- CONSIDERATO** che la tematica ambientale è trasversale e che, pertanto, si ritiene necessaria definire una adeguata azione di *governance* multilivello rafforzata, atta a garantire una solida cooperazione tra i soggetti coinvolti a vario titolo al rispetto dei principi

di sostenibilità ambientale e a creare le condizioni per un coordinamento funzionale delle politiche ambientali con le politiche di sviluppo;

TENUTO CONTO che nel corso del Workshop della Rete Ambientale “Integrazione ambientale e governance nella programmazione 2014-2020”, svoltosi a Roma il 15 luglio 2015, è stato proposto, dal rappresentante della Regione Piemonte, Regione coordinatrice della V Commissione Ambiente ed Energia presso la Conferenza Stato Regioni e Province autonome, di definire un Protocollo d’Intesa, volto ad individuare i contenuti essenziali della funzione di integrazione ambientale e gli impegni dei diversi soggetti coinvolti nella governance dei Programmi Operativi Regionali e Nazionali, nonché a definire le specifiche modalità di collaborazione; e che tale proposta è stata accolta favorevolmente dalle Autorità di Gestione e Autorità ambientali presenti;

TENUTO CONTO che tale proposta è stata condivisa nel corso della riunione plenaria della Rete ambientale del 30 ottobre 2015, e che si è valutato in quella sede che sarebbe opportuno estendere la composizione della Rete ambientale anche alle Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FSE, dei Programmi per lo Sviluppo Rurale cofinanziati dal FEASR, all’Autorità di Gestione del Programma Operativo FEAMP e ai loro designati in qualità di responsabili per l’integrazione ambientale, anche in attuazione dell’Accordo di Partenariato;

VISTO l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. che prevede: “*le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*” e che “*per detti accordi si osservano per quanto applicabili le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3*”;

RILEVATO CHE

L’Agenzia per la Coesione territoriale, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, le Autorità di Gestione dei Programmi Operativi 2014-2020 e le Autorità Ambientali, d’ora innanzi congiuntamente definiti “le Parti”, hanno interesse a promuovere una collaborazione istituzionale in grado di assicurare l’integrazione ambientale e gli obiettivi di sviluppo sostenibile nei programmi operativi del ciclo di Programmazione 2014-2020 dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE) e del Fondo Sviluppo e Coesione individuando i contenuti essenziali della funzione di integrazione ambientale e gli impegni dei diversi soggetti coinvolti nella *governance* dei programmi.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Finalità)

1. Con il presente Protocollo d’Intesa le Parti si impegnano a garantire un rapporto di collaborazione istituzionale al fine di assicurare l’integrazione ambientale delle politiche di coesione, anche in attuazione dell’Accordo di Partenariato, migliorando la qualità dei processi decisionali, degli assetti

organizzativi e dell'azione istituzionale dei diversi soggetti coinvolti nella *governance* dei programmi operativi nazionali e regionali, garantendo anche la condivisione di esperienze e lo scambio di informazioni, l'armonizzazione dei rispettivi interventi.

2. In particolare, le Parti concordano di:

- definire, ai sensi del presente Protocollo d'Intesa, "Autorità Ambientali" le strutture/soggetti/altre articolazioni amministrative che a livello regionale svolgono, nel sistema di *governance* della programmazione unitaria e dei singoli programmi operativi, la funzione di integrazione ambientale;
- promuovere e assicurare l'integrazione ambientale e gli obiettivi di sviluppo sostenibile nei programmi operativi del ciclo di Programmazione 2014-2020 dei Fondi SIE, anche in attuazione dell'Accordo di Partenariato, e del Fondo Sviluppo e Coesione;
- supportare il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Strategia Europa 2020 attraverso l'adozione di più forti principi di finalizzazione e di integrazione delle risorse, misurazione dei risultati, garanzia di adeguata capacità amministrativa, miglioramento della *governance* e maggiore attenzione al territorio tenendo conto in modo sostanziale e condiviso del principio dello sviluppo sostenibile;
- promuovere l'azione di cooperazione e convergenza per l'integrazione ambientale anche nell'attuazione della programmazione regionale unitaria, mettendo a sistema tutte le iniziative promosse con le risorse aggiuntive e con quelle realizzate dalle politiche ambientali ordinarie;
- considerare l'integrazione ambientale essenziale sia per la crescita che per l'occupazione ed il ciclo di programmazione dei Fondi SIE determinante per il miglioramento del tessuto sociale e per garantire altresì un adeguato sostegno strutturale ai processi di rafforzamento multilivello.

Articolo 2 (Attuazione)

1. In particolare, le Parti si impegnano a :

- riconoscere e individuare in modo specifico, nel sistema di *governance* della programmazione unitaria e dei singoli programmi operativi, la funzione di integrazione ambientale, definendone ruolo, funzioni e responsabilità delle Autorità Ambientali, di cui all'art. 1 co. 2, al fine di garantire il rispetto del principio dello sviluppo sostenibile e il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale nella attuazione degli interventi, anche attraverso il coinvolgimento dell'Autorità responsabile per la VAS e per la VIA, per le attività di monitoraggio previste dall'art. 18 e 28 del D.Lgs 152/2006 e ssmmii;
- garantire l'esercizio di tali funzioni prevedendo, ove così ritenuto, a seguito di analisi dei fabbisogni, anche sulla base di risorse umane e delle professionalità esistenti, l'eventuale stanziamento di risorse finanziarie dedicate, individuate nell'ambito dei programmi operativi 2014-2020 o di altre fonti di finanziamento a disposizione delle amministrazioni Regionali, anche tenendo conto di quanto specificato nei Piani di Rafforzamento Amministrativo;

- garantire una efficace collaborazione tra le Autorità di Gestione dei programmi operativi e le Autorità Ambientali, di cui all'art. 1 co. 2, anche individuando specifiche modalità di cooperazione atte ad assicurare l'integrazione ambientale dei programmi;
- prevedere tra gli interventi di rafforzamento della capacità amministrativa, finalizzati al miglioramento della gestione e sorveglianza dei programmi 2014-2020, anche azioni per il rafforzamento della funzione di integrazione ambientale;
- sviluppare un'adeguata azione di governance multilivello che assicuri una più efficace integrazione ambientale nella Programmazione 2014-2020, attraverso il rafforzamento della capacità amministrativa e istituzionale, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi ambientali.

Articolo 3 (Strumenti operativi)

1. La collaborazione tra le Parti, di cui ai precedenti articoli, si realizza anche attraverso le attività della Rete ambientale. A tal fine le Parti si impegnano a:
 - riconoscere la Rete Ambientale quale strumento di riflessione, formazione, confronto e condivisione delle esperienze, delle proposte, dei criteri e delle metodologie inerenti gli aspetti ambientali dei Programmi Operativi, sia nazionali che regionali, a supporto dei soggetti responsabili delle politiche di coesione, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale nella fase di realizzazione e monitoraggio degli interventi, anche al fine di garantire la risoluzione di eventuali criticità nella fase attuativa dei programmi;
 - riconoscere quali componenti della Rete Ambientale, coordinata dalla Autorità Ambientale Nazionale (Direzione Generale per lo Sviluppo sostenibile il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione europea e gli organismi internazionali - DG SVI) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e dal Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, i rappresentanti designati dalle Regioni quali Autorità ambientali, ai sensi dell'art. 1 co. 2, unitamente alle Autorità di Gestione dei Programmi cofinanziati dai Fondi SIE;
 - promuovere la collaborazione della Rete Ambientale con la Rete Rurale, al fine di definire le opportune sinergie nell'utilizzo dei diversi Fondi SIE.

Articolo 4 (Indirizzo e coordinamento)

1. L'Agenzia per la Coesione Territoriale, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, si impegnano a garantire le funzioni di indirizzo, di raccordo e di coordinamento di quanto sopra indicato, sulla base delle proprie competenze istituzionali.

Art. 5
(Clausola di Adesione)

1. Il presente Protocollo d'intesa è sottoscritto tra le parti e non produce alcun vincolo di esclusività.
2. Il Protocollo d'Intesa resta aperto all'adesione di altri soggetti interessati a promuovere una collaborazione che assicuri l'integrazione ambientale e il perseguimento di obiettivi di sviluppo sostenibile negli strumenti operativi della Programmazione 2014-2020 dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE) e del Fondo Sviluppo e Coesione.
3. L'adesione successiva al presente Protocollo d'Intesa può avvenire mediante l'invio del modulo di adesione predisposto - Allegato 1 - compilato in tutte le sue parti. La richiesta di adesione dovrà essere in linea con le finalità di cui all'Art. 1 e con gli impegni previsti all'Art. 2.

Articolo 6
(Durata)

1. Le Parti convengono che il presente Protocollo d'Intesa avrà validità a partire dalla data della sottoscrizione e sino alla conclusione del periodo di ammissibilità della spesa per la programmazione 2014-2020 (31 dicembre 2023).

Articolo 7
(Oneri Finanziari)

1. Dal presente Protocollo d'Intesa non deriva alcun onere finanziario alle Parti.

Agenzia per la Coesione Territoriale

Il Direttore generale

Maria Ludovica Agrò

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare – Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il danno ambientale e i rapporti con l'unione Europea e gli organismi internazionali

Il Direttore generale

Francesco La Camera

ALLEGATO 1

Prot. n. _____

del _____

Agenzia per la Coesione Territoriale

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare – DG SVI

OGGETTO: Adesione al “Protocollo di intesa per promuovere e assicurare l’integrazione ambientale e gli obiettivi di sviluppo sostenibile nei programmi operativi del ciclo di Programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e del Fondo Sviluppo e Coesione, individuando i contenuti essenziali della funzione di integrazione ambientale e gli impegni dei diversi soggetti coinvolti nella governance dei programmi” stipulato in data ____

Con la presente comunicazione, l’Amministrazione _____, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore o di suo delegato, dichiara di esser interessato e di voler aderire al Protocollo d’Intesa indicato in oggetto e trasmesso in allegato.

Nell’aderire al Protocollo d’intesa, l’Amministrazione _____ dichiara di accettarne espressamente i contenuti.

Firma
